

2

Regolamento
della
Colonia Virgiliana
fissato
nel 1785.



Handwritten text, possibly a name or title, appearing as a mirror image.

Handwritten text, possibly a name or title, appearing as a mirror image.

Handwritten text, possibly a name or title, appearing as a mirror image.

Handwritten text, possibly a name or title, appearing as a mirror image.

Handwritten text, possibly a name or title, appearing as a mirror image.

Regolamento
per la Colonia Virgiliana
Degli Arcadi in Mantova
verificato sotto il V.^o Custode di essa
Sig. Conte Carl Ottavio di Colloredo
nel 1785.

Art.º I.
Istituto della Colonia

§. 1. Oggetto principale della Colonia esser dee quello, che si propose sin dal suo nascere l'Arcadia di Roma, cioè, di promuovere e mantenere il buon gusto della bella letteratura; d'impedir l'adito agli abusi, che fostero per introdursi nella Poesia; e di animare la Gioventù, principalmente nobile, ad occuparsi in quest'utile e dilettevole esercizio per aprirsi meglio il sentiero, che conduce all'acquisto delle cognizioni piu' gravi.

2 Non si permetterà quindi, che vengano ammessi al suo Ceto coloro, i quali per mancanza di studio e d'ingegno siano per dare, o abbiano già date pruove del cattivo lor gusto, e molto piu', che qualche Individuo della Colonia possa farsi lecito di pubblicare col nome Arcadico qualunque sorta di componimento, se prima non sia stato riveduto ed approvato dagli Arcadi Deputati della medesima.

Per diminuire al possibile gli abusi, che sogliono di spesso recar disonore alla Poesia a motivo del troppo eccedente numero de suoi coltivatori, sarebbe necessario, che fosse devoluta alla Colonia la facoltà di rivedere

3. rivedere tutti i varj componimenti, che vengono consegnati fra l'anno alle stampe in occasione di Matrimoni, ^{di lauree, di} Monacazioni, ^{di} Spettacoli, e che dal rigoroso giudizio di essa ^{si dipendere} ne dovesse la pubblicazione. In tal guisa verrebbe a conseguire in breve il vantaggio di minorare col numero de' Poeti gli abusi, che fossero per introdursi nella Poesia, e a ridonare all'esercizio di questa il primiero suo lustro. Ciò sarà fatto presente all'autorità superiore.

Art.º II.

Dell'aggregazione degli Arcadi.

3. Chiunque vorrà essere ascritto alla Colonia dovrà osservare quanto prescrivono su questo punto le Leggi ^{regali} d'Arcadia, vale a dire, dovrà presentare qualche suo componimento in prosa o in verso, quando non fosse già conosciuto il di lui merito per altri saggi resi pubblici colle stampe. Venendo approvato dalla Colonia, sarà immediatamente proposto nelle solite forme all'Arcadia di Roma per la spedizione del corrispondente Diploma.
4. Nell'aggregazione di nuovi soggetti si avrà particolare riguardo anche alla loro condizione personale, ed all'applicazione di que' giovani, che si distinguessero fra gli altri nella carriera degli Studi.
5. Rimane quindi proibito il dirigersi all'Arcadia di Roma per essere ammesso fra gli

gli Arcadi della Colonia, e il far uso di qualunque nome arcadico, senza la previa intelligenza della medesima.

Art.º III.

Degli Uffizj della Colonia

6. Essendo composta ogni Colonia d'Arcadia di un Vice-Custode, che tien luogo del Custode generale, di un Pro-Vice-Custode, e di due, o tre Deputati agli affari della stessa, i quali Soggetti^{ne} formano il corpo principale, verranno essi a rinnovarsi al terminare d'ogni Olimpiade, cioè dopo quattro anni, secondo le Regole già stabilite dal Regolamento^{ente} d'Arcadia.
7. Il Vice-Custode potrà essere confermato con intelligenza dell'Arcadia di Roma, a cui spetta di ^{approvarne} ~~fermare~~ la scelta, dopo la morte o rinunzia del medesimo, sulla ^{relativa} proposizionè, che ne fa la Colonia.
8. L'elezione poi del Pro-Vice-Custode apparterà interamente in ogni tempo al Vice-Custode suddetto, il quale avrà cura di scegliere fra suoi Compastori quello, che credesse il più opportuno, e di nominarlo in piena Adunanza. Così gli Arcadi Deputati, come sopra, saranno bensì proposti dal Vice-Custode; ma la loro elezione dipenderà dai Voti dell'intera Adunanza.
9. Uffizio del Vice-Custode sarà di presedere in

capite al buon ordine e progresso della Colonia, dando a tal fine quelle disposizioni, che sono del suo istituto, conformemente alle Leggi gentili d'Arcadia, base e sostegno delle diverse Colonie.

10. Il Pro-Vice-Custode sarà destinato a tenere registro delle Adunanze, a invigilare e far presenti al Vice-Custode le occorrenze della Colonia, e ad accudire, quando il bisogno lo esigga, al carteggio coll'Arcadia di Roma. Le lettere all'Arcadia saranno sempre dirette al Custode gentile, e firmate in primo luogo dal Vice-Custode, ed in secondo da lui, usando de' nomi arcadici rispettivi, secondo la pratica.

11. Ai Deputati della Colonia apparterrà la revisione de' Componimenti, ^{da recitarsi come pure quelli.} da pubblicarsi, e la proposizione degli argomenti per le Adunanze private, ~~non che la revisione~~

Art. IV.

Degli esercizi della Colonia

12. Si potranno tenere ^{tre o} quattro Adunanze all'anno, una o due in tempo d'Inverno nel Serbatojo della Colonia, cioè presso il Vice-Custode, e le altre in Primavera o in Estate nel Giardino del Regio-Ducal Palazzo ^{a tal uso} conceduto con C. R. Dispaccio de' 2. Nov. 1752.

13. Ad ogni principio d'anno saranno proposti gli argomenti ^{a una o} per due delle predette Adunanze;

restando le altre ~~due~~ ad arbitrio di quegli Arcadi, che bramassero di recitarvi qualunque sorta di componimento in prosa o in versi.

14. Ogni Arcade della Colonia, che vorrà aver luogo nelle ~~giornate~~ ^{indicate} annuali Adunanze, dovrà qualche tempo innanzi alla recita partecipare a voce o in iscritto [la qualità del componimento, che sarà per produrre]; e quindi poi, terminata la recita, consegnarne copia in mano del Pro-Vice-Custode per registrarla negli Atti.

I al V.º Custode

15. Nelle Adunanze di libero argomento sarà lecito ad ogni Arcade di recitare versi sopra qualunque soggetto sacro o profano; in lingua latina, o italiana; ed anche in genere faceto, purchè non offenda la Religione, il Principe, e il buon costume. Niuno poi, eccettuata le persone di primo rango, e le Pastorelle d'Arcadia, potrà far recitare da altri i propri componimenti; ma dovrà ^{recitarli} in persona ^{presentarsi} alla recita, purchè non ^{proprio} ~~debbasi~~ ^{proprio} essere assente per legittima causa.

16. Qualunque Arcade forestiere, che si trovasse in Mantova all'occasione di tali Adunanze, volendo, sarà ammesso alla recita, e considerato come membro della Colonia.

17. Seguendo il pastorale Istituto d'Arcadia, nel luogo delle consuete Adunanze non dovrà esservi distinzione di posto, se non che pel Vice-Custode, il quale ~~deve~~ sederà nel mezzo ^{in sedia distinta} ~~davanti~~ ^{avvicinato} ~~di tutto~~; e tutto al più potrà essere a lui vicino chi verrà ^{in suo luogo} destinato a recitare la Prosa, che precederà sempre la recita de' componimenti poetici. Gli altri sedili saranno indistintamente occupati tanto dagli Arcadi, che da altre persone non ascritte alla Colonia.

18. Trascorsa ogni Olimpiade, dovrà tenersi una speciale Adunanza a forma delle Chiamate generali d'Arcadia per celebrare i Giuochi Olimpici con qualche maggior distinzione. Si prenderà per argomento a celebrare qualch' Epoca illustre ed onorevole alla Patria, ovvero le lodi di qualche insigne Personaggio benemerito di essa, o della Colonia.

19. Accadendo fra l'anno qualche luminoso avvenimento, sarà in pieno arbitrio del Vice-Custode il congregare i suoi Arcadi anche fuori del tempo stabilito per le ^{solite} ~~quattro~~ Adunanze: II

II In tal occasione, come pure per le ^{altre} Adunanze solenni, sarà egualmente in suo arbitrio il fissare il numero de' componimenti, estraendo a sorte quegli Arcadi, che bramassero di avervi luogo; e ciò per evitare l'inconveniente di allungare di troppo le recite, coll'ammetterli tutti indistintamente.

20. Potrà finalmente esser libero l'ingresso nel luogo dell'Adunanza in tempo delle recite a tutte le persone d'ambidue i sessi, che vi si presenteranno in forma decente, benchè non invitate. A tale oggetto saranno indicati con pubblico Avviso que' giorni, ne' quali si terranno le surriferite Adunanze.

Simone Lauriseno Delbiaco
V. Custode

C.

Regolamento per la Colonia Virgibiana 2
di Mantova, rettificato nel 1785.

Art. I.

Istituti della Colonia

1. Oggetto principale della Colonia esser dee quello, che si propone sin dal suo nascere, di promuovere e mantenere il buon gusto della bella Letteratura; di impedir l'abito agli abusi, che spesso per introdursi nella Lettera, e di animare la gioventù ad occuparsi in quest'utile, e disinteressato esercizio per aprirsi meglio il sentiero, che conduce all'acquisto delle scienze più gravi.

2. Non si permetterà quindi, che vengano ammessi al suo ceto coloro, i quali per mancanza di studio, e d'ingegno siano per dare, o abbiano già dato prove del cattivo loro gusto, e molto più, che qualche individuo della colonia possa farsi lecito di pubblicare qualunque sorta di componimento, se prima non sia stato rivisto, ed approvato dai Deputati della medesima.

V. Lett. p. 100.
seguata B.

Art. II.

Delle Aggregazioni.

3. Chiunque vorrà esser ascritto alla Colonia dovrà operare quanto prescrivono su questo punto le Leggi generali, vale a dire dovrà presentare qualche suo componimento in prosa, e in verso, quando non fosse già conosciuto.

si di lui merito per altri saggi resi pub-
blici colle stampe. Venendo approvato dal-
la Colonia, sarà immediatamente pro-
posto nelle solite forme per la spedizione
del corrispondente Diploma.

4. Nell'aggregazione di nuovi soggetti si avrà
particolare riguardo alla loro condizione perso-
nale, ed all'applicazione di quei giovani,
che si distinguono per nella carriera degli
studi.

Art. III.

De'gli Uffici della Colonia

5. Quando composta ogni Colonia di un Vice-
Custode, e di un Svo-Vice-Custode, e di due,
o tre Deputati agli affari della stessa, i quali
soggetti ne formano il corpo principale ver-
ranno essi a rinnovarsi per quadriennio.
6. Il Vice-Custode potrà essere confermato, su
la relativa proposizione della Colonia.
7. La elezione del Svo-Vice-Custode apparterrà
al Vice-Custode sudd, che lo nominerà in piena
adunanza. Quanto ai Deputati saranno no-
minati dalla intera adunanza, sopra propo-
sizione del Vice-Custode.
8. Ufficio del Vice-Custode e di convocare pre-
sedere, e prescrivere i progressi della Colonia.
9. Il Svo-Vice-Custode terrà registro delle adunanze

inviolate, e far presenti al Vice-Custode
le occorrenze della Colonia.

10. Gli Deputati della Colonia apparterrà la recita-
zione dei componimenti da recitarsi, o da
pubblicarsi e la proposizione degli Elogj men-
ti per le adunanze private.

Art. IV.

De' Grecisj della Colonia

11. Si potranno tenere tre, o quattro adunanze
all'anno, una, o due in tempo d'inverno presso
il Vice-Custode, e le altre in Primavera, o in
estate nella Camera di residenza del Palazzo
Scientifico
12. Ad ogni principio d'anno saranno proposti
gli argomenti per una, o due delle predette
adunanze, restando le altre ad arbitrio di
quei membri della Colonia, che bramassero
recitarsi qualunque sorta di componi-
mento, o in prosa, o in versi.
13. Ogni membro della Colonia, che vorrà aver
luogo nelle indicate annuali adunanze
dovrà qualche tempo innanzi alla recita
partecipare a voce, o in iscritto al V. Custode
de la qualità del componimento, e far
mutare la recita, consegnando copia.
14. Nelle adunanze di libero argomento sarà
lecito qualunque soggetto sacro, o profano.

in lingua Latina, o italiana, o anche
in altre lingue esotiche, e straniero, ma
accompagnare da traduzione italiana,
o Latina, ed anche sarà permesso il genere
faceto, purchè non offenda la Religione,
il Principe, e il buon costume. Chi vorrà
far recitare da altri i propri componimenti
ne riporterà il permesso dal Vice-Custode,
che lo accorderà per legittima causa.

15. Qualunque forestiero, che si trovasse
in Mantova all'atto delle Adunanze, e
fosse Socio di altre Colonie potrà essere
 ammessò a recitare, sottomettendosi alle
vigenti discipline.

16. Non vi saranno distinzioni di posti,
eccetto quello del Vice-Custode, e di chi
reciterà la prosa proemiale, che gli
starà a lato.

17. Ad ogni quadriennio si terrà una
Adunanza solenne nel Teatro Scientifico
per celebrare la Patria, e qualche ce-
lebre personaggio, e sopra tutto il Sovve-
no.

18. Nella circostanza di tali solenni adu-
nanze, o per straordinarie occasioni più il
Vice-Custode fissare il numero di componi-
menti, estraendo a sorte il numero di
recitanti fra i concorrenti, e ciò per

non prolungare di troppo il tempo delle
recite

19. Nelle Adunanze quadricennali, e straordinaria-
rie si potrà intrecciare la musica, e il canto
fra le recite dei componimenti e si pro-
curerà fatte nel teatro scicabifio.
20. Saranno ammesse nel luogo dell'Adunanza
tutte le persone, che si presenteranno in
abito decente, e si daranno biglietti gra-
tuiti se il buon ordine lo esigerà. Le
Adunanze generali, Straordinarie, e solenni
saranno indicate con pubblico avviso

Conte Carlo Ottavio di Colloredo
Vice-Custode — 1785.

Mantova 24. Febbrajo 1832.

Seo copia conforme

Gantini

D. Soci della Colonia Virginia
Superstiti nel 1832.

+ Bignoni Ab. Gio: Battà +
Carrari Cav. Federico
Renari D. Caniko
Strizzi Magni Alessandro
Volta Can. Gio: Serafino
Don Ferdinando Arrivabene Ex Consigli-
ere Orazio Negri
Cav. Anselmo Belloni
Prof. Ferdinando Negri
S. Antonio Codogni
S. Dott. Giovanni Predval
Dott. Girolamo Fucio
Contessa muvati Vedova Prisenfeldt
S. Cav. Agostino Zanetti
Dott. Luigi Zaccarelli
Spavolazzi Don Paolo.

Mantova 24. Febbrao 1832.
Per copia conforme

Gambelli

